



Delibere e procedure per selezionare gli esperti esterni dopo il DI 129/2018

Come gestire criteri e limiti dell'attività negoziale senza fare confusione con gli appalti

a cura dell'Avv. Fabio Paladini



PROGRAMMA

COME ORGANIZZIAMO IL LABORATORIO:

- **PRIMO STEP:** COME ANDARE A GESTIRE UNA DETERMINATA ATTIVITA' O SERVIZIO? Scelta tra appalto o esperti esterni
- **SECONDO STEP:** QUANDO SI PUO' RICORRERE AD ESPERTI ESTERNI? Che requisiti e vincoli la scuola deve rispettare
- **TERZO STEP:** COME SI SELEZIONANO GLI ESPERTI? Avviso, affidamento diretto, etc
- **QUARTO STEP:** QUALE CONTRATTO STIPULARE? – COSA DEVE CONTENERE IL CONTRATTO? Occasionale? E se sono professionisti?
- **QUINTO STEP:** INCARICHI A PENSIONATI, INCARICHI GRATUITI, COLLABORAZIONI PLURIME andiamo ad analizzare le peculiarità
- **SESTO STEP:** ATTENZIONE AL DIVERSO REGIME TRA APPALTI E CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO (DURC, CIG, SPLIT, ANAGRAFE ETC) evitare la commistione tra appalto e lavoro autonomo
- **SETTIMO STEP:** QUALE TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE?



Differenza incarichi lavoro autonomo/appalti

PRIMO STEP: COME ANDARE A GESTIRE UNA DETERMINATA ATTIVITA' O SERVIZIO?

La soddisfazione di una determinata esigenza della scuola (es. servizio di pre-scuola; servizio di RSPP; servizio di assistenza ad alunni disabili, formazione, interventi didattici etc) può essere realizzata attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo ovvero ad un vero e proprio appalto di servizi affidato a soggetto (si tratterà di un organismo super-individuale persona giuridica, società, cooperativa sociale, associazione etc.), al quale spetterà erogare il servizio avvalendosi della prestazione lavorativa altrui.

La scelta fra l'una e l'altra opzione giuridica può dipendere da una serie di fattori, tra i quali quello dell'organizzazione del servizio nel suo complesso che, nell'appalto di servizi, viene invece fatta gravare sull'impresa appaltatrice.



Differenza incarichi lavoro autonomo/appalti

Distinzione tra incarichi di lavoro autonomo di cui all'art.7, co. 6 del d.lgs. n. 165/01 gli appalti di servizi di cui al d.lgs. n. 50/2016 (c.d. codice dei contratti pubblici)

La giurisprudenza della Corte dei Conti ha precisato che:

- 1) l'incarico di collaborazione ex art.7, co. 6 si configura quale prestazione d'opera ai sensi degli artt.2222-2238 c.c. rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore; rimane, pertanto, concettualmente distinto dall'appalto di servizi, che ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale;
- 2) entrambe le fattispecie (incarico di lavoro autonomo ed appalto di servizi) possono sovrapporsi nella pratica, poiché hanno in comune l'esecuzione di opere o di servizi.



Differenza incarichi lavoro autonomo/appalti

Distinzione tra incarichi di lavoro autonomo di cui all'art.7, co. 6 del d.lgs. n. 165/01 gli appalti di servizi di cui al d.lgs. n. 50/2016 (c.d. codice dei contratti pubblici)

C.Conti deliberazione n. 6 del 2008: il contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. è riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturale e prodotta senza caratterizzazione personale.

- ESEMPI DI DISTINZIONE TRA CONTRATTI DI APPALTO E CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO
- EVITARE DI PORRE IN ESSERE IL CD “ BANDO MISTO”



La Riforma delle collaborazioni

La riforma MADIA

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 è intervenuto sui rapporti di collaborazione e sul conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, modificando l'articolo 7 del d.Lgs. n. 165 del 2001.

E' stato introdotto il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

DIVIETO PROROGATO AL 1° luglio 2019 (CFR da ultimo LEGGE BILANCIO 2019)



La Riforma delle collaborazioni

La riforma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001: cosa cambia?

E' stato, inoltre, previsto che, per le pubbliche amministrazioni, non opera la conversione ex lege dei contratti di co.co.co. in contratti di lavoro subordinato ai sensi dell' articolo 2, comma I, del D.Lgs. n. 81 del 2015 (cfr nuovo comma 5-bis dell'art. 7).

- Rimane ferma la possibilità, già ammessa nel regime preesistente, di conferire -per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio- incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza di determinati presupposti di legittimità. (Il ricorso a tali contratti è escluso per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che le dispone).
- **DISTINZIONE NETTA TRA INCARICHI INDIVIDUALI ED APPALTI SIN DALL'AVVIO DELLA PROCEDURA**



La Riforma delle collaborazioni

La riforma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001: cosa cambia?

Le nuove prestazioni occasionali

L'articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionali.

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (non applicabile alle Amministrazioni) e il Contratto di prestazione occasionale.

- Le nuove collaborazioni introdotte dal DL 50/2017, hanno un ambito di applicazione molto ristretto e **NON VANNO QUINDI CONFUSE** con la generalità degli incarichi con esperti esterni conferiti attraverso contratti di lavoro autonomo ai sensi del c.c. (VEDI SPECIFICHE SLIDES)



Il DI 129 del 2018

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA': COSA CAMBIA?

L' art. 45 co. 2 del D.I. n. 129 del 2018 prevede che al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, di alcune attività negoziali tra le quali: lett a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;.... lett h) **contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.**



Il DI 129 del 2018

Il MIUR con la C.M. 5 gennaio 2019, n. 74 ha precisato che il citato comma 2 elenca le attività negoziali che, sebbene di competenza del DS, devono essere esercitate nel rispetto della regolamentazione contenuta in una delibera del Consiglio d'Istituto, che ne sancisce criteri e limiti.

Con riferimento al comma 2, è rimessa al Consiglio d'Istituto della singola Istituzione scolastica la scelta di adottare più delibere distinte o un'unica delibera che congiuntamente regolamenti tutti i profili di cui al comma 2, o ancora di modificare/integrare regolamenti già esistenti.

Pertanto, l'attività negoziale del DS necessita di una previa delibera del Consiglio d'Istituto che, nei casi di cui al comma 1, dovrà riguardare la singola operazione, mentre, nei casi di cui al comma 2, potrà avere natura regolatoria e carattere generale.



Il DI 129 del 2018

Viene precisato che nelle more dell'adozione delle nuove delibere di cui al comma 2 dell'articolo 45, continueranno a trovare applicazione, in via transitoria, i provvedimenti regolatori del Consiglio d'Istituto adottati sotto la vigenza del D.I. 44/2001. In mancanza di delibere regolatorie del Consiglio d'Istituto o, per il regime transitorio, di delibere adottate sotto la vigenza del D.I. 44/2001, **le attività di cui al comma 2 potranno essere realizzate dal DS a condizione che siano autorizzate o ratificate dal Consiglio d'Istituto.**

- Pertanto, fermo restando che, come precisato dal MIUR, con una nuova delibera del Cdl possono essere disciplinati, distintamente, i criteri ed i limiti sia per l'attività negoziale per gli appalti sopra i 10.000 euro che per gli esperti esterni, allorchè la scuola decida di modificare ed integrare il regolamento sugli esperti già esistente, non va inserito anche il criterio di scelta per il reclutamento di associazioni/enti giuridici in quanto trattasi di procedure di appalto.



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

SECONDO STEP: QUANDO SI PUO' RICORRERE AD ESPERTI ESTERNI?

Art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001

Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti :

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

Art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

- Incarichi ad esperti esterni: rispetto della normativa di cui all'art. 7 comma 6 TUPI (Corte Conti, sez. I, 27/12/2011, n. 577; Corte Conti reg., (Lazio), sez. giurisd., 17/02/2015, n. 117)



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in **ordini o albi** o con soggetti che operino nel campo dell'**arte**, dello **spettacolo** dei mestieri artigianali o **dell'attività informatica** nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Sono tassative le specifiche ipotesi individuate per le quali la particolare e comprovata specializzazione può non essere supportata da un titolo universitario, ma deve, comunque, essere valutata, facendo riferimento alla maturata esperienza nel settore e sottoposta al preventivo vaglio di una procedura comparativa. (Corte Conti Piemonte, sez. contr., 14/10/2008, n. 27; Consiglio di Stato, sez. VI, 08/07/2015, n. 3398)



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

La Funzione Pubblica (parere n. 202/4 del 20 gennaio 2011) ha precisato che nelle ipotesi di eccezione al titolo di studio universitario i requisiti per il conferimento di incarico esterno non si fondano sul possesso di titolo di studio oggettivamente verificabile, ma sull'accertamento di un'esperienza nel settore, desumibile dal curriculum del soggetto e dalla valutazione dello stesso.



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 21 gennaio 2008 ha fornito dei chiarimenti in ordine al requisito della “**particolare e comprovata specializzazione universitaria**” per il conferimento di incarichi di collaborazione. E’ stato osservato che, per quanto concerne il requisito della particolare professionalità, l’ utilizzo dell’ espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.

Per i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento va rilevato che è stato introdotto il criterio di equipollenza fra diploma di laurea (DL) e laurea specialistiche/magistrali (LS/LM) sancito dal Decreto Interministeriale 5 maggio 2004, emanato al fine di consentire ai laureati del vecchio ordinamento di partecipare alle selezioni per le quali è espressamente richiesta la specializzazione universitaria determinata dal possesso della laurea specialistica o magistrale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2 dell’ 11 marzo 2008 ha confermato quanto già affermato nel parere citato.



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

- Non si può ricorrere ad esperti esterni per supplire a carenze di organico in riferimento ad attività rientranti nei compiti e nei doveri di ufficio del personale.
- **DI 129 del 2018: Art 43 co 3:** é fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, quello per cui il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in **forma scritta**, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata *aliunde*, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. (Cassazione Civile - sez. II – Sent. 27 gennaio 2010, n. 1741; Cass., n. 1929 del 2004; Cass., n. 24826 del 2005; v. anche Cass., n. 8023 del 2000).

I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria. (Cass. n. 20690 del 2016)



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

TERZO STEP: COME SI SELEZIONANO GLI ESPERTI?

- Per quanto concerne le corrette procedure da porre in essere per il conferimento di incarichi a esperti esterni si rileva che l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, **procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.**
- **C.C. Piemonte Deliberazione n. 24/2019:** gli incarichi esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità.



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

- Nel caso di mancato esperimento di una procedura comparativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis d.lg. n. 165/2001, volta ad individuare sulla base di criteri di merito, dell'imparzialità e della trasparenza prima del conferimento dell'incarico, si ha illegittimità dell'incarico stesso. Colui che ha conferito l'incarico illegittimo, ha l'onere di risarcire l'erario pubblico per il danno subito. (Corte Conti reg., (Lazio), sez. giurisd., 22/10/2013, n. 703)
- Ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione occasionale da parte delle Amministrazioni è sufficiente che la scelta del soggetto da incaricare sia effettuata mediante una procedura selettiva, non necessariamente di tipo concorsuale ma anche mediante l'esame di documentati curricula (Corte Conti, sez. contr., 26/07/2012, n. 17: quello che conta, ai fini della razionale applicazione della norma in commento, è che la scelta finale sia operata all'esito di un confronto di professionalità che consenta un'effettiva selezione e la conseguente acquisizione di figure soggettive di assoluta e comprovata qualificazione).



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

- Quindi, l'art. 7 D.Lgs. 165/2001 impone l'utilizzo di "procedure comparative" a prescindere dal valore dell'incarico (comma 6 bis); le modalità procedurali saranno individuate nel regolamento d'istituto e dette procedure potranno essere declinate con una certa libertà, dato che non sarà necessario applicare la normativa in tema di appalti pubblici, ma dovrà permanere il profilo comparativo del procedimento. Si potrà, quindi, procedere per bando o lettera di invito, ponendo attenzione alla preventiva fissazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico.
- Ne consegue che in caso di "esperti esterni" **non rileva il limite per l'affidamento diretto** previsto dal Codice degli Appalti ma le uniche condizioni per non porre in essere una procedura comparativa sono quelle di cui alla circolare Funzione Pubblica n. 2 del 2008 (vedi slide seguenti).



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

- L'iter per l'individuazione del collaboratore esterno prevede la predisposizione di un avviso contenente tutti gli elementi identificativi dell'incarico (l'oggetto, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti, i criteri di comparazione, la durata, il compenso – cfr art. 7 comma 6 lett. d) Decreto 165/2001), nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature.
- Corte Conti sez. I, 27/12/2011, n.577: la PA, una volta individuata la necessità di affidare detti incarichi e nel rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento ex art. 97 cost., è tenuta ad accertare che l'incarico sia assegnato a esperti di comprovata esperienza, abbia una durata limitata nel tempo, un oggetto ben determinato e deve predeterminare l'entità del compenso nonché l'onere di spesa.
- Pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della scuola (**distinzione tra albo on line e Amministrazione trasparente > pubblicazione per efficacia legale dell'atto**)



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

- **CC Piemonte determinazione n. 122/2014/REG:** risulta principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla P.A., al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dalla Amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti lex specialis della procedura comparativa. È infatti evidente che sussiste una primaria esigenza di garantire una valutazione delle offerte il più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati, univoci ed obiettivi nel rispetto del principio di par condicio tra gli aspiranti ed a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa. È infatti evidente che al dovere ed all'interesse della gestione della procedura secondo criteri di oggettività corrisponda un interesse dei concorrenti a conoscere preventivamente i criteri di comparazione, anche al fine di formulare la domanda nella consapevolezza degli elementi obiettivamente rilevanti”



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

- L'amministrazione ha discrezionalità nell'individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l'ammissione ad una selezione pubblica, potere sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a selezione (Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010 n. 2494; Cons. St., sez. V, 13 aprile 2012 n. 2098: ampia discrezionalità sindacabile in sede di legittimità solo se palesemente illogica e contraria ai principi della buona amministrazione degli uffici)
- C. Conti, sez. centr. contr., 18 febbraio 2013 n. 2: l'amministrazione può introdurre elementi di selezione dei candidati maggiormente stringenti, richiedendo non il mero possesso del titolo di studio della laurea, ma pretendendo che lo stesso abbia particolari caratteristiche (ad es., il voto finale conseguito, la tipologia di esami conseguiti, la data di conseguimento).



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

- Tra i requisiti di partecipazione può essere richiesta la pregressa esperienza nelle attività oggetto dell'incarico, ma da intendere in senso ampio e non circoscritta presso l'amministrazione conferente (C. Conti, sez. centr. contr., 4 giugno 2013 n. 10; C. Conti, sez. centr. contr., 17 dicembre 2015 n. 24): rischio che l'Amministrazione finisce per giovare, in modo più o meno continuo, dei medesimi soggetti.
- Corte dei conti Delibera 24/2015: la tipologia dell'incarico affidato – esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio – prevede un elevato grado di professionalità e specializzazione, che costituisce presupposto indefettibile per far luogo all'acquisizione all'esterno di personale. L'esistenza di un rapporto di fiduciarità intercorrente con l'autorità che conferisce l'incarico non può che ritenersi aggiuntiva rispetto al possesso dei sopracitati requisiti; ciò al fine sia di garantire l'acquisizione di prestazioni massimamente qualificate sia di scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni.



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

Circolare 2/2008 Funzione Pubblica:

In merito ai contratti con gli esperti esterni , va, tuttavia, precisato che per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, **non è necessario l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore.** (cfr. circolare n. 2/2008 citata), fermo restando il rispetto dei criteri e dei presupposti per il conferimento dell'incarico.

- Interpretazione rigorosa della Corte dei Conti (cfr slides seguenti)
- Ragioniamo su un modello di determina dirigenziale



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

Il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:

- 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122)
- 2) interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (Corte dei conti Regione Emilia Romagna Deliberazione n. 65/2016)

Deliberazione n. 122/2014: la materia è estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi e, pertanto, non può farsi ricorso a detti criteri. Deve invece affermarsi che il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e che può prescindere solo in circostanze del tutto particolari, come per esempio procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale



Presupposti per i contratti con gli esperti esterni

Procedura comparativa e deroghe:

- è illegittima una generica esclusione del principio concorsuale che, prescindendo da circostanze particolari, si basi in modo generalizzato sul modico valore del corrispettivo o sulla individuazione di una soglia di valore (cfr CC Lombardia deliberazione n. 162/2010/REG; CC Calabria deliberazione n. 36/2009/REG, CC Piemonte 34/2018/REG)
- C.C. Piemonte Deliberazione n. 24/2019: al di fuori della ricorrenza di quelle specifiche e peculiari circostanze tipizzate dalla giurisprudenza, quali, ad esempio, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, cui potrebbero ricondursi a titolo esemplificativo gli incarichi di docenza, deve escludersi che la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso corrisposto possano giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione dell'incarico
- non può costituire in nessun modo esimente dalla regola della comparazione il riferimento all'esiguità dell'erogazione" (Corte Conti, sez. Contr. Lombardia, 3.7.2013 n. 294).



Selezione RSPP

Per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, l'art. 32, ai commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/08, prevede:

“il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.”



DPO e medico competente

DPO e medico competente

Entrambi gli incarichi possono essere conferiti ad liberi professionisti od Enti

- Criteri per evitare commistione tra appalti e contratti d'opera

Formazione del personale:

- se la scuola vuole rivolgersi ad enti accreditati dal MIUR siamo nell'ambito dell'appalto di servizi con conseguente applicazione delle procedure (ivi compreso l'affidamento diretto) previste dal Codice degli appalti, dal D.I. 129/2018 e dalle Linee Guida Anac n. 4;
- se, invece, la scelta ricade su esperti esterni persone fisiche si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001 (necessità della procedura di selezione e previa verifica della presenza di risorse interne competenti e disponibili).



Obblighi di pubblicazione

Sezione Amministrazione trasparente del sito - Sotto Sezione Collaboratori e Consulenti (da pubblicare tempestivamente in tabelle)

Incarichi/contratti con gli esperti esterni: (art.15 Dlgs 33/2013 e Delibere ANAC del 2016) estremi degli atti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Per ciascun titolare di incarico:

- Curriculum
 - Compenso
 - Attestazione verifica insussistenza situazioni di conflitto interesse
- sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
- **Durata pubblicazione: entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi**



Obblighi di pubblicazione

Cosa ha detto il Garante (Provvedimento 243/2014)sulla pubblicazione del Curriculum...

No a dati eccedenti nei curricula europei personali; avvertire prima gli interessati, oppure fornire preliminarmente un modello da seguire per la redazione....

- In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.



Le tipologie contrattuali

QUARTO STEP: QUALE CONTRATTO STIPULARE? - COSA DEVE CONTENERE IL CONTRATTO?

Nel caso in cui le istituzioni scolastiche, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalgano di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi possono stipulare:

CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO (NO APPALTI)

- ▶ contratti di prestazione d'opera professionale o contratti di prestazione autonoma con lavoratori autonomi occasionali
- ▶ contratti di collaborazione coordinata e continuativa (sino al 30 giugno 2019 -LEGGE DI BILANCIO 2019) > VEDI SLIDE SPECIFICA



Le tipologie contrattuali

Contratti di prestazione d'opera

Tale tipologia di contratto può essere stipulata:

- ▶ con lavoratori autonomi **liberi professionisti** di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir;
- ▶ con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo **occasionale** non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.

L'articolo 53 del Tuir - DPR 22/12/1986 n. 917 - stabilisce che: «1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio d'arti o professioni. Per esercizio d'arti o professioni s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché, non esclusiva, d'attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5”.



Le tipologie contrattuali

Il lavoro autonomo occasionale si differenzia da quello autonomo professionale per:

- il carattere episodico, saltuario o non programmato dell'attività;
- l'assenza dei requisiti della subordinazione e del coordinamento.

L'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

- **COME FORMALIZZARE CORRETTAMENTE UN INCARICO AD UN ESPERTO ESTERNO** (elementi necessari che devono essere inseriti nel contratto)



Le tipologie contrattuali

Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. (F.P. CIRC. 2/2008)....alla luce dell'art.2222 del codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. (CIRC. INPS n. 103 del 6 luglio 2004)

- La normativa e la giurisprudenza non hanno mai stabilito soglie di durata o di compenso, per ammettere o escludere l'occasionale, né hanno previsto la necessità di intervalli temporali tra più incarichi di lavoro autonomo conferiti dal medesimo committente.



Divieto di co.co.co.

Il divieto di nuove co.co.co. decorre dal 1° luglio 2019.

Circolare n.3/2017 della FP: ribadito il divieto per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le scuole, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

LEGGE BILANCIO 2019: Il divieto di stipulare nuovi contratti di co.co.co si applica a decorrere dal 1° luglio 2019



Tipologie contrattuali

Incarichi ad esperti esterni

Quindi, nel caso in cui le istituzioni scolastiche, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalgano di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi possono stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera professionale o contratti di prestazione d'opera con lavoratori autonomi occasionali
- **Contratti d'opera (art. 2222 c.c.)**

Tale tipologia di contratto di lavoro autonomo può essere stipulata:

- con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir (prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c.);
- con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.



Incarichi a personale in quiescenza

QUINTO STEP: INCARICHI A PENSIONATI, INCARICHI GRATUITI, COLLABORAZIONI PLURIME

L'art. 5 comma 9 del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (come modificato da ultimo dall'art. 17 comma 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015) prevede che é fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del D.LGS. n. 165 del 2011 (tra le quali, come noto, rientrano anche le scuole), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. In definitiva è stato introdotto che è fatto divieto per le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le scuole, di conferire a ex lavoratori privati o pubblici collocati ora in quiescenza:

- incarichi di studio e di consulenza
- Incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni



Incarichi a personale in quiescenza

L'art. 5 citato fa riferimento esclusivamente agli incarichi di studio e di consulenza.

Al fine di individuare quali incarichi le scuole possono ancora conferire ad ex dipendenti in quiescenza, occorre analizzare cosa si intende per incarichi di "studio" e "consulenza" (cfr. Deliberazione n. 6/CONTR/05 della Corte dei Conti del 15/02/2005: non in detta previsione le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge)



Incarichi a personale in quiescenza

Circolare Funzione Pubblica n. 6 del 4 dicembre 2014:

- la nuova normativa si applica solo agli incarichi di studio e consulenza.
- tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle consulenze o negli incarichi di studio sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla nuova disciplina.
- sono ammessi gli incarichi di docenza. Peraltro, per evitare che il conferimento di un simile incarico consenta di aggirare i divieti esaminati, è necessario che si tratti di reali incarichi di docenza, in cui l'impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario dell'incarico.



Incarichi a personale in quiescenza

- L' Art.25 della legge n. 724 del 1994, nel testo attualmente in vigore, prevede che al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (il riferimento ora è all' art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che ricomprende nell' ambito delle amministrazioni pubbliche anche le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado), che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia **il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti**, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. (norma richiamata nella Circolare FP 6/2014)
- La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l' Umbria, con la sentenza n. 235 del 2006 citata nel questo, ha precisato che il “divieto”, si riferisce anche agli incarichi di “collaborazione”.



Compenso agli esperti esterni

La norma di riferimento in merito al compenso per gli esperti esterni nelle II.SS. era costituita dall' art. 40 del D.I. n. 44 del 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Il suddetto articolo prevedeva che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

➤ **Nuova previsione del DI 129 del 2018: delibera del Cdl su criteri e limiti**



Durata incarichi esperti esterni

Art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata

d) deve essere preventivamente determinata la durata

- Tendenziale durata annuale
- Durata pluriennale: competenza del CdI (delibera sui contratti pluriennali art. 45 comma 1 lett. d DI 129/2018)



Incarichi a titolo gratuito

Esperti a titolo gratuito

Il rapporto con un esperto esterno, seppur prestato gratuitamente, con l'istituzione scolastica, va comunque formalizzato in un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti e la copertura assicurativa.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, andrà stipulata per l'esperto una polizza assicurativa sia antinfortunistica che r.c. per la specifica responsabilità civile per l'attività di vigilanza.

Ovviamente, tra le clausole dell'incarico andrà riportata anche la gratuità della prestazione, con riferimento alla dichiarazione scritta di disponibilità dell'esperto a tale tipologia di prestazione.

Ad ogni modo, prima di procedere a stipulare apposite polizze per la copertura dei soggetti esterni, la scuola dovrà valutare se detti soggetti rientrano (ed in presenza di quali condizioni od obblighi di comunicazione) già nella attuale copertura assicurativa della polizza in essere.



Collaborazioni plurime

Per quanto concerne i docenti di altra scuola si ritiene che l'attività dei docenti di altre scuole va inquadrata ai sensi dell'art.35 del CCNL 2007 (**collaborazioni plurime**) il quale prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica.

Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.



Collaborazioni plurime

Il compenso spettante per prestazioni effettuate in regime di collaborazione plurima rientra nella tipologia di quelli previsti dal contratto e quindi è assoggettato alle ritenute di legge.

Trattasi di compensi che non possono essere a carico del FIS.

Quindi, con i suddetti docenti non dovrà essere stipulato alcun contratto di prestazione d'opera né tanto meno un contratto di collaborazione occasionale ma è sufficiente una **lettera di conferimento di incarico con autorizzazione del dirigente scolastico della scuola dove prestano servizio.**



Le nuove prestazioni occasionali

L'articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionali.

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (non applicabile alle Amministrazioni) e il Contratto di prestazione occasionale.

- L'INPS, con la Circolare 5 luglio 2017 n. 107, ha fornito le prime indicazioni operative.



Le nuove prestazioni occasionali

Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis sopra esposti, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, (tra le quali, come noto, rientrano anche le scuole) con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.



Le nuove prestazioni occasionali

Le Pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.



Le nuove prestazioni occasionali

Nuove prestazioni occasionali **DA NON CONFONDERE** con gli incarichi di lavoro autonomo ad esperti

Le nuove collaborazioni introdotte dal DL 50/2017, hanno un ambito di applicazione molto ristretto e non vanno quindi confuse con la generalità degli incarichi con esperti esterni conferiti attraverso contratti di lavoro autonomo ai sensi del c.c. che abbiamo prima analizzato (lavoro autonomo occasionale o con professionisti).



Tracciabilità: Ambito di applicazione

SESTO STEP: ATTENZIONE AL DIVERSO REGIME TRA APPALTI E CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

- **DIFFERENZA TRA CONTRATTI DI APPALTO E CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI** (es differenza tra contratto stipulato con una cooperativa da quello stipulato con un esperto persona fisica)
- **Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;** tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio. La ragione dell'esclusione è che non si tratta di contratti di appalto bensì di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. (cfr Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 di aggiornamento della Determinazione n. 4 del 2011 – FAQ ANAC aggiornate a marzo 2019)



DURC: Ambito di applicazione

La regolarità contributiva attestata dal DURC si riferisce solo ai contratti di appalto e quindi non va richiesto per i liberi professionisti allorchè la scuola con detti soggetti abbia stipulato contratti di prestazione d'opera intellettuale.

Il D.Lgs. 50 del 2016 recante il Nuovo Codice dei Contratti, ai fini della regolarità contributiva, rinvia (cfr art. 80) al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

In detto Decreto la previsione del DURC è ricondotta nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.



Fatturazione elettronica

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89:

- Solo per i liberi professionisti con partita IVA;
- I lavoratori autonomi occasionali continueranno a rilasciare la notula (ricevuta) in forma cartacea



Split Payment

Legge 9 agosto 2018, n. 96 di conversione del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd Decreto Dignità)

Si torna alla previsione originaria dell'esclusione dello split per i liberi professionisti i cui compensi sono soggetti a ritenuta di acconto.

La nuova previsione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018.



Regime Previdenziale co.co.co. e occasionali

SETTIMO STEP: QUALE TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE?

La Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all'art. 2, comma 26 reca disposizioni circa l'obbligo per determinati soggetti produttori di reddito di lavoro autonomo (professionisti per i quali non risulta costituita un'apposita Cassa di previdenza, o quelli per i quali, pur esistendo una Cassa, è prevista l'esclusione dall'obbligo di contribuire alla stessa) e per tutti i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di iscriversi alla **Gestione previdenziale separata, istituita presso l'INPS.**

Ai sensi di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 44 del D.L. 30/9/2003 convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono iscritti alla suddetta gestione anche i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale il cui reddito derivante da detta attività sia superiore ad euro 5.000 annui.



Regime Previdenziale co.co.co. e occasionali

Non è prevista iscrizione alla gestione separata INPS nel caso di:

- a) attività di lavoro autonomo rese nell'esercizio di arti o professioni già assoggettate a contribuzione obbligatoria presso le casse previdenziali dei percipienti,;
- b) di collaborazioni occasionali che determinino redditi non superiori a 5.000 euro annui.

Per quanto riguarda la **fascia di esenzione** di € 5.000,00 è utile ricordare che, poiché la situazione reddituale complessiva riferibile all'attività di lavoro autonomo occasionale, potendo essere riferita a una pluralità di rapporti, può essere conosciuta solo dal lavoratore, sarà cura dello stesso **informare tempestivamente il committente** (scuola) circa l'obbligo di applicare il contributo previdenziale nel caso di avvenuto superamento del tetto di esenzione.



Regime Previdenziale co.co.co. e occasionali

La Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all' art. 2, comma 26 reca disposizioni circa l' obbligo per determinati soggetti produttori di reddito di lavoro autonomo e per tutti i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di iscriversi alla Gestione previdenziale separata, istituita presso l' INPS.

I contributi alla Gestione separata INPS sono:

- per 2/3 a carico del committente;
- per 1/3 a carico del collaboratore.

Il versamento del contributo è fatto dal committente anche per la quota posta a carico del lavoratore.



Regime Previdenziale co.co.co. e occasionali

Le nuove aliquote contributivi per gli esperti esterni iscritti alla Gestione Separata INPS

L'INPS, con la circolare n. 122 del 28 luglio 2017, ha fornito precisazioni sulle nuove aliquote contributive dovute dall'anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata, introdotte dall'art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act Autonomi).

Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.



Regime Previdenziale co.co.co. e occasionali

Le nuove aliquote contributivi per gli esperti esterni iscritti alla Gestione Separata INPS

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

- tutte le collaborazione coordinate e continuative;

Sono esclusi dall'aumento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

- rapporti occasionali autonomi



Regime Previdenziale

Aliquote 2019 (Circolare INPS 6 febbraio 2019 n. 19)

In caso di contratto di di prestatori d'opera occasionali che hanno superato i 5000 euro annuali a titolo di lavoro occasionale per la parte eccedente detto importo di 5000 euro) dovrà essere applicata, sulla intera retribuzione corrisposta, l'aliquota contributiva del **33,72%** per i collaboratori che sono privi di altra copertura previdenziale. Per i co.co.co. L'aliquota è del **34,23%**.

L'aliquota è del **24,00%** per coloro che invece hanno già una copertura previdenziale.

Si precisa che le ritenute previdenziali sono 1/3 a carico del collaboratore 2/3 a carico del committente. Le predette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito fissato annualmente dall'INPS. (per il 2019 pari ad Euro 102.543,00)

Per i **titolari di partita IVA** iscritto alla sola Gestione Separata l'aliquota rimane al **25%**



Regime Previdenziale

Pertanto, per quanto concerne gli esperti esterni delle scuole (prestatori d'opera occasionali e co.co.co.) non iscritti ad altra Gestione previdenziale o non pensionati, le aliquote sono le seguenti

- Rapporti occasionali autonomi:33,72%
- Collaborazioni coordinate e continuative presso PP.AA. :**34,23**



Regime Previdenziale co.co.co. e occasionali

Forniamo il seguente quadro di sintesi sulle aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata a partire dal 1° luglio 2017:

Liberi Professionisti

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria:
24%

NB: i liberi professionisti provvedono direttamente al pagamento dei contributi previdenziali: **NESSUNA ATTIVITA' per LE SCUOLE**



Regime Previdenziale co.co.co. e occasionali

Collaboratori e figure assimilate

- Co.co.co. non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **34,23%** (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 DIS-COLL)
- Collaboratori occasionali: **33,72%** (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **24 %**
- **Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019:** L'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (**c.d. principio di cassa allargato**).



Regime Previdenziale co.co.co. e occasionali

Sul compenso del collaboratore occasionale andrà effettuata solo la ritenuta IRPEF a meno che il collaboratore supera nell'anno i 5000,00 euro per compensi relativi alla sua attività di lavoro occasionale: in questo caso egli deve iscriversi alla gestione separata INPS e la scuola deve operare le trattenute previdenziali in sede di liquidazione del compenso (oltre ad operare la ritenuta d'acconto IRPEF del 20%).

Quindi, in sede di liquidazione del compenso per la prestazione occasionale, se il collaboratore con cui è stato sottoscritto il contratto di collaborazione occasionale, comunica alla scuola di aver superato la somma di Euro 5000,00 nel corso dell'anno anche con più committenti, egli deve iscriversi alla gestione separata INPS e la scuola deve operare le trattenute previdenziali in sede di liquidazione del compenso.

Si precisa che la somma di Euro 5000,00 deve riferirsi esclusivamente ai redditi da lavoro occasionale e non anche a quelli di altra provenienza (es. da lavoro dipendente) E' ovvio che solo il collaboratore conosce la sua posizione reddituale e, pertanto, in mancanza di apposita comunicazione circa il superamento dei 5000,00 euro la scuola deve esclusivamente operare la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% sull'importo stabilito per la prestazione.



Regime Previdenziale co.co.co. e occasionali

E' quindi necessario che il collaboratore fornisca

- la comunicazione della sua posizione previdenziale e, cioè, se risulta pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, onde permettere alla scuola committente di individuare l'aliquota contributiva correttamente applicabile;
- la comunicazione che sta per superare od ha superato il massimale per l'eventuale esonero totale dal contributo, nel caso intrattenga più collaborazioni coordinate e continuative con diversi committenti.
- Tempestivo avviso delle modifiche che possono riguardare la sua situazione previdenziale



Regime Fiscale co.co.co. e occasionali

Per quanto concerne il trattamento fiscale ricordiamo che la Legge n. 342 del 21.11.2000 (collegato alla Finanziaria 2000) con l'articolo 34 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2001, la riforma fiscale dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative trasferendoli dalla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo (art. 53 Testo Unico Imposte sui Redditi) alla disciplina prevista per i **redditi assimilati a lavoro dipendente** (art. 50 Testo Unico Imposte sui Redditi).

Profilo fiscale lavoratori autonomi occasionali: reddito diverso ex articolo 81 lett I) del TUIR ora art. 67 del DLgs 344 del 2003 – Ritenuta d'acconto del 20% (ex art. 25 DPR 600/73)



IVA e Formazione

Art. 14 comma 10 della Legge 537/93: i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2003, n. 84/E: se i corsi di formazione e aggiornamento del personale sono effettuati da docenti liberi professionisti incaricati direttamente dall'ente pubblico, i compensi corrisposti a favore di tali docenti non rientrano nella previsione agevolativa dell'esenzione da Iva prevista dal comma 10 dell'articolo 14 della L. 537/1993 (si vedano anche la risoluzione del 30 luglio 1990, n. 430290, la risoluzione del 12 maggio 1995, n. 119/E e la risoluzione del 2 novembre 2000, n. 164/E).



Esperto esterno e vigilanza

L'esperto esterno, può farsi rientrare nella nozione codicistica di “precettore”, ed ha quindi la responsabilità in ordine alla vigilanza degli alunni che gli sono affidati durante le attività didattiche extracurricolari,.

Sarà, tuttavia, necessario che la scuola, nel contratto stipulato con l'esperto esterno, inserisca nell'articolato del contratto stesso la previsione di detto obbligo di vigilanza. Sarà, altresì, necessario che l'Istituzione Scolastica stipuli idonee polizze assicurative sia per gli infortuni che per la responsabilità civile del docente esterno (se già non compreso nella polizza assicurativa della scuola; infatti, l'attività degli esperti va inquadrata all'interno di un Progetto della scuola).



Anagrafe delle Prestazioni

Le scadenze per gli esperti esterni

Novità introdotte nel sistema PerlaPA a partire da gennaio 2018, in virtù delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 75/17, art. 8 e art. 22 comma 12, che novellano l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. Tali novità prevedono una **comunicazione tempestiva (riferimento ai tre mesi dal conferimento ex art. 15 Decreto 33/2013)** al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici a partire dal 1/1/2018 unitamente ad un ampliamento dei dati da inserire.



Anagrafe delle Prestazioni

La Riforma all'Anagrafe delle Prestazioni per quanto concerne le collaborazioni esterne ha eliminato:

- la dichiarazione semestrale

Per quanto concerne i dati da inserire, le novità prevedono

- più dati da inserire (curriculum, attestazioni, sito su cui dovrà essere pubblicato l'incarico, per default: sito presente su IPA)
- l'aggiornamento cataloghi (esp. tipo rapporto , tipologia di importo)
- la variazione denominazione campi, ma stesso contenuto (esp. forma contrattuale natura del conferimento)
- Per quanto concerne la tempistica l'incarico deve essere inserito tempestivamente, e comunque entro massimo tre mesi dal conferimento in aderenza a quanto previsto dall'art. 15 del Decreto 33/2013.



Avv. Fabio Paladini

**Per info e comunicazioni:
info@italiascuola.it
www.italiascuola.it**